

IL PONTE

Rivista di politica economia e cultura fondata da Piero Calamandrei

Anno LXXII n. 1



gennaio 2016

AGENDA POLITICA

- 5 LANFRANCO BINNI, *Il naufragio della «modernità» del capitalismo*
11 RINO GENOVESE, *Hollande e la decolonizzazione*
13 MARIO MONFORTE, *13 novembre, dalla Russia la sola contro-tendenza*
23 STEFANO PALOMBARINI, *Partito socialista francese e Partito democratico*
29 LIVIA AVAGLIANO, *Serio o frivolo che sia, l'Occidente alla nostra maniera*
33 FERDINANDO IMPOSIMATO, *La Nato forza di pace o di guerra?*
42 GIANCARLO SCARPARI, *Laboratorio Venezia*
50 LUCA BAIADA, *In nome del popolo lontano*
56 PAOLO BAGNOLI, *Nuovo Senato, nessun Senato*

AGENDA ECONOMICA

- 60 BRUNO JOSSA, *Sindacato e lavoratori*

MEMORIA COME DOMANI

- 68 VALERIA MOGAVERO, *Uno, nessuno, seicentomila. Dal Brasile all'altare della patria*
73 VINCENZO ACCATTATIS, *La magistratura fra capitale e lavoro*

SGUARDI

- 82 GIOVANNA LO PRESTI, *La buona scuola*
87 ALBERTO ZINO, *Archi*
94 STEFANO POGGIOLINI, *La forma vuota del duello: «Barry Lyndon» di Stanley Kubrick*

IMBARCO IMMEDIATO

- 103 ENRICO FANTINI, *Morfologia dell'intellettuale-letterato*
111 MARCO GATTO, *Persistenze della teoria letteraria*
122 MICHELE FEO, *La Grecia è vicina*

LA MAGISTRATURA FRA CAPITALE E LAVORO

Stendo questo mio intervento in ricordo di Sergio Mattone. È proprio con Sergio che ho discusso a fondo delle questioni di cui tratto: storia del lavoro, giudici del lavoro, Statuto dei lavoratori – oggi distrutto dal governo Renzi –, ruolo dei sindacati a tutela dei lavoratori.

Ed ecco subito la domanda di fondo: fra capitale e lavoro, il giudice italiano è più neutrale rispetto al giudice britannico, o meno? E rispetto al giudice statunitense?

Il diritto del lavoro e i giudici

«Le collezioni di riviste come “Il Foro italiano” – ha scritto Antonio Gramsci nei *Quaderni del carcere* – con le sentenze pubblicate e gli articoli scritti da specialisti che le commentano, dovrebbero essere attentamente compulsate, per vedere quanto certe questioni si pongono e per quali ragioni, come si sviluppano, a quale sistemazione giungono (se giungono) [...]. In fondo anche questo è un aspetto (e molto importante) della storia del lavoro, cioè il riflesso giuridico legislativo del movimento storico reale: vedere come questo riflesso si atteggi, significa studiare un aspetto della reazione statale al movimento stesso»¹.

La storia del lavoro nel «riflesso giuridico legislativo» del «movimento storico reale» prodotto dalla lotta di classe. Ma le sentenze sono fatte dai giudici, e chi sono i giudici, come si collocano nella lotta di classe, sono neutrali? Accanto ai giudici c'è la dottrina giuridica, vi sono «Il Foro italiano» e le altre riviste specializzate, curate da professori universitari di diritto: tale dottrina è neutrale o è anch'essa influenzata dalla lotta di classe?

Negli ultimi anni, nel fascismo, mentre Gramsci era torturato in

¹ A. Gramsci, *Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura*, Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 191.

carcere², le riviste giuridiche – spesso di «qualità scadente» – si erano moltiplicate: perché? Perché il fascismo e la dottrina giuridica italiana – poi divenuta la *sua* dottrina giuridica (del fascismo, con dominio assoluto di classe) – erano ovviamente attenti al «mondo del lavoro». Infatti, il fascismo nasce come effetto di uno scontro di classe per dominare il mondo del lavoro, per asservirlo³.

Sotto il regime fascista era possibile creare un «mondo del lavoro» diverso da quello esistente nelle società capitalistiche democratico-liberali; per esempio in Gran Bretagna e negli Stati Uniti? E come è vissuto il «mondo del lavoro» in Inghilterra e negli Usa, come erano orientati i giudici? Giudici indipendenti, imparziali ... Ma in che senso indipendenti e imparziali? E anche neutrali?

La storia dell'indipendenza della magistratura fa tutt'uno con la storia della società liberal-borghese. Il potere antico e medievale è accentrato. Il potere relativamente autonomo dei giudici sorge in Inghilterra nel XVII secolo come momento di evoluzione della *common law* e del crescente potere del parlamento (della borghesia e della *gentry*). La rivoluzione del XVII sec. colloca la magistratura in condizione subordinata, ma solo rispetto al parlamento, non al potere esecutivo: rispetto al potere del re, la magistratura resta autonoma e protetta dal parlamento. In un primo tempo i giudici inglesi cercano di garantire la propria indipendenza anche nei confronti del parlamento, però vengono presto ricondotti ... «alla ragione»⁴.

La storia occidentale dell'indipendenza della magistratura trova, poi, il suo sviluppo e la sua realizzazione negli Stati Uniti d'America. Nella «Dichiarazione di indipendenza» del 1776 si legge: il re inglese è diventato un tiranno; ha respinto leggi necessarie alle colonie americane; «ha intralciato l'amministrazione della giustizia, rifiutando il suo assenso a leggi volte a istituire il potere giudiziario [...]; ha reso i giudici soggetti soltanto al suo volere per l'esercizio delle loro funzioni (*for the tenure of their offices*) e per i loro stipendi».

Emerge così – nitido – il concetto di indipendenza della magistratura: la magistratura è dipendente se soggetta al «volere arbitrario» del potere esecutivo. L'indipendenza della magistratura va intesa come indipendenza dal potere esecutivo, in soggezione alla legge e, prima di tutto, alla

² R. Giacomini, *Il giudice e il prigioniero*, Roma, Castelvecchi, 2014.

³ G. Candeloro, *Storia dell'Italia moderna*, Milano, Feltrinelli, 1989, vol. VIII, p. 343 ss.; J. Ridley, *Mussolini - A Biography*, New York, Cooper Square Press, 2000, p. 105 ss.; R. J. B. Bosworth, *Mussolini's Italy*, London, Penguin, 2005, p. 223 ss.; D. Sassoon, *Mussolini and the Rise of Fascism*, London, HarperPress, 2007, p. 95. ss.; S. M. Roberts, *The new Penguin History of the World*, London, Penguin Books, 2007, p. 910 ss.; A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1965, p. 111 ss.

⁴ M. I. Urofsky, *A March of Liberty*, New York, Alfred A. Knopf, 1988, p. 5 ss.

legge fondamentale, alla Costituzione scritta e rigida – ove, come negli Stati Uniti e in Italia, vi sia una Costituzione scritta e rigida.

La magistratura delle colonie americane ha contrastato «il volere arbitrario del re e del parlamento inglese», e già prima della «Dichiarazione di indipendenza» ha esercitato la *judicial review* – il che era negato ai giudici inglesi –, affermando in modo rivoluzionario (*contra legem*, cioè contro la legge inglese) la propria indipendenza. *Judicial review* successivamente accettata negli Stati Uniti, ma con forti polemiche, che ancora perdurano. Da rimarcare: in Inghilterra e negli Usa i giudici divengono indipendenti per via rivoluzionaria. In entrambi i paesi si è trattato di rivoluzioni liberal-borghesi. Negli Stati Uniti l'affermazione della *judicial review* è passata attraverso il memorabile scontro politico fra il presidente Jefferson e la Corte suprema Marshall, e attraverso molti altri scontri fra potere politico e magistratura.

L'imparzialità è altra cosa dell'indipendenza: è la terzietà del giudice rispetto alle parti in causa, è la sua capacità di essere arbitro assoluto, se possibile, fra le parti, senza preconcette inclinazioni verso l'una o l'altra⁵.

L'art. 101 della Costituzione italiana tratta della soggezione del giudice "soltanto" alla legge (indipendenza, autonomia), non di imparzialità. Ne tratta, invece, l'art. 97, che esprime un concetto generale riguardante gli organi dello Stato: tutti questi organi, tutti i pubblici ufficiali, devono essere imparziali. Imparziale, ovviamente, deve essere il presidente del Consiglio, che non può mischiare gli affari pubblici con il suo privato interesse (è questo un principio liberale fondamentale). Berlusconi, presidente del Consiglio in conflitto d'interesse, è un'anomalia vistosa, possibile solo in uno Stato liberale fasullo: il capo del governo non deve consentire che il parlamento concepisca ed emetta leggi *ad personam* – un parlamento che lo fa è fintamente liberale, e si delegittima.

Negli ultimi anni, in Italia, in logica anglosassone, si è insistito molto sulla necessità che i magistrati non solo siano imparziali, ma anche lo appaiano, mentre il presidente del Consiglio agiva in plateale conflitto d'interesse ed era invocata l'imparzialità dei giudici perché avessero un occhio di riguardo per lui, imputato di vari reati e poi condannato anche in via definitiva, e assegnato ai servizi sociali.

La nostra Costituzione non tratta di neutralità della magistratura. Dai giuristi, normalmente, la neutralità viene assimilata all'imparzialità, la quale, invece, deve essere mantenuta come concetto distinto. La neutralità è la capacità dei giudici di porsi al di sopra dei condizionamenti di classe e di ceto (le classi esistono, lo sapeva anche Adam Smith). Capacità quasi sovrumana, sconosciuta nei paesi anglosassoni. Giolitti, che, alla

⁵ M. Shapiro, *Courts – A Comparative and Political Analysis*, London, The University of Chicago Press, 1986, p. 67.

fine del XIX secolo, prospetta lo Stato liberal-democratico-neutrale – ne ho già trattato su questa rivista –, *a contrariis* definisce le precedenti istituzioni liberali italiane come di tipo classista, e in effetti lo erano: erano feudali-classiste.

La magistratura classista

La magistratura può essere classista in quanto soggetta alle leggi classiste dello Stato liberal-borghese, e può anche esserlo “in proprio”, perché si adopera ad aggravare tali leggi. La nostra Costituzione non configura lo Stato come classista, ma come democratico, personalista (il valore della persona in primo piano), lavorista, pluralista. E l’art. 3/2 esige che tutti gli organi dello Stato, magistrati compresi, siano al massimo neutrali. Quindi, la sede costituzionale della neutralità si situa nell’art. 3/2 e negli artt. che ne specificano più in dettaglio il contenuto: art. 36 e altri ancora.

La storia della magistratura inglese è, in larga parte, quella di una magistratura classista. E anche la storia della magistratura americana è simile: classista al di là delle scelte legislative classiste, classista “in proprio”.

La giustizia inglese è stata decantata per imparzialità e indipendenza. E, in verità, i giudici inglesi per lo più hanno lottato per cercare di essere al massimo possibile indipendenti e imparziali⁶, tuttavia costoro, per la maggior parte conservatori, hanno contrastato, e ancor oggi contrastano, le leggi sociali. I governi di sinistra non possono condurre una politica conseguente se i giudici e i vertici dell’amministrazione dello Stato ne contrastano l’azione: *left-wing judges are extremely rare* in Gran Bretagna. I normali giudici britannici vanno da quelli estremamente reazionari a quelli appena liberali: un giudice di funzioni elevate «con inclinazioni socialiste in Gran Bretagna è quasi una contraddizione in termini». Un governo di sinistra dovrebbe impegnarsi perché questo tradizionale assetto della magistratura britannica venga finalmente cambiato⁷. Secondo Miliband, i giudici britannici *played an exceedingly conservative role*⁸: sarei più preciso e deciso: almeno all’origine, i giudici britannici sono stati giudici di classe.

In un primo tempo i giudici inglesi sono stati strumenti servili della monarchia, poi sono diventati giudici di classe al servizio dei nobili e della borghesia al potere, e cioè di se stessi. E hanno svolto le funzioni di giudici in costante conflitto d’interesse⁹.

⁶ R. Miliband, *Socialism*, Cambridge, Polity Press, 1994, p. 169 ss.

⁷ *Ibid.*, p. 172.

⁸ R. Miliband, *Capitalist Democracy in Britain*, New York, Oxford, Oxford University Press, 1985, p. 116.

⁹ J. L. Hammond e B. Hammond, *The Town Labourer*, London, Longmans, Green

Si può fare un resoconto accurato, dei procedimenti, delle udienze dei giudici, delle udienze della *King's Bench*, della giustizia sommaria, delle invettive dei giudici contro gli operai, delle severe pene inflitte. Il Comitato «on Artisan and Machinery» ha fornito le prove dei soprusi in ben otto volumi. Un imprenditore, John Alexander, fissa il livello dei salari, ma i lavoratori rifiutano di lavorare perché il salario è troppo basso, non consente loro di vivere; allora l'imprenditore si rivolge al giudice, che condanna gli operai a quattordici giorni di lavoro forzato. Un altro imprenditore, Joseph Sherwin, d'inverno riduce il salario agli operai, per rifarsi, dice, delle spese di illuminazione artificiale, ma poi, d'estate, "dimentica" di reintegrare il salario, e l'inverno successivo pretende di imporre un ulteriore taglio salariale. Gli operai ovviamente protestano e l'imprenditore si rivolge al giudice, che chiede agli operai se accettano di lavorare a salario ulteriormente ridotto, oppure preferiscono essere spediti in prigione: gli operai, dodici donne e undici uomini, non si piegano, scelgono la prigione¹⁰.

Nelle lettere scambiate fra giudici e ministro dell'Interno la legge è trattata come strumento di oppressione, di supremazia di classe¹¹. I *gentlemen* erano "imparzialmente" processati dai loro pari, non i lavoratori, che erano invece processati da giudici-imprenditori, o parenti degli imprenditori, o a servizio degli imprenditori. Così, nei processi del lavoro talvolta i giudici erano ostili agli operai più ancora dei loro padroni. E così, il colonnello Fletcher, di Boston, che era proprietario di miniere, ottenne, dal suo fratello giudice, l'arresto dei lavoratori che chiedevano aumenti salariali.

Gli ispettori del lavoro denunciavano il fatto che la legislazione sul lavoro restava lettera morta perché molti magistrati erano loro stessi imprenditori impegnati a disapplicare le leggi: giudici in causa propria. Le *Combination Law* sono state applicate dai giudici in modo sfacciatamente parziale¹². Il livello dei salari era a discrezione degli imprenditori. La *Speenbhlnd Law*, la «scala del pane» – il primo sistema di scala mobile in Occidente – venne introdotta in Inghilterra dai giudici per timore che la Rivoluzione francese in atto potesse far presa anche in Inghilterra¹³. Passata la paura, fu gradualmente eliminata e subentrò la terribile *Poor Law Reform* – di cui ha ampiamente trattato Dickens¹⁴.

Per giudicare della non neutralità della magistratura inglese basta richiamare le decisioni in materia di *enclosures* e di *Combination Law*:

and Co., 1941, p. 60 ss.

¹⁰ *Ibid.* p. 130.

¹¹ *Ibid.* p. 63 ss.

¹² *Ibid.* p. 120 ss.

¹³ P. Mantoux, *La Révolution Industrielle au XVIII Siècle - Essai sur les commencements de la grande industrie moderne en Angleterre*, Paris, Société de librairie et d'édition, 1909; trad. it., *La rivoluzione industriale*, Roma, Editori Riuniti, 1971.

¹⁴ M. Bruce, *The Coming of the Welfare State*, London, Batsford, 1974.

*the work people era at mercy of their masters*¹⁵. Gli Hammond citano con ammirazione l'opera di Mantoux, tradotta in Inghilterra pochi anni dopo l'edizione francese¹⁶.

Dopo la pubblicazione della *Ricchezza delle nazioni*, i giudici ritengono che i bassi salari siano strettamente necessari perché l'industria inglese si sviluppi e concorra vittoriosamente nei mercati stranieri¹⁷: «l'industria piú prospera è quella nella quale gli operai sono degradati fino al livello di povertà»¹⁸. E poi c'è da considerare lo sfruttamento dei bambini, dei «piccoli schiavi delle fabbriche»¹⁹, e la terribile sorte riservata agli spazzacamini²⁰.

I giudici americani fra capitale e lavoro

La non neutralità dei giudici americani è meno vergognosa di quella dei giudici inglesi? La vergogna americana si situa nel sistema delle ingiunzioni²¹. *A March of Liberty*, scrive Urofsky, ma nella Repubblica democratica americana la *March of Liberty*, con il sistema delle ingiunzioni – arbitrario strumento nelle mani dei giudici, creato dai giudici stessi – , ha oppresso i lavoratori²². La vergogna americana si trova anche nel crudele sfruttamento dei fanciulli²³, nella resistenza dei giudici, di certi giudici, a ridurre le ore di lavoro²⁴, nella repressione del sindacalismo – una costante, a partire dalla fine del XIX sec. fino agli anni trenta del Novecento²⁵ –, nella normativa e nelle sentenze sugli incidenti sul lavoro²⁶.

Tratterò piú estesamente solo della riduzione delle ore di lavoro. Celebre la *dissenting opinion* del giudice della Corte suprema Usa, Oliver Wendell Holmes, in sentenza «Lochner v. New York»: *The Fourteenth Amendment does not enact Mr. Herbert Spencer's Social Statics*²⁷.

¹⁵ J. L. Hammond e B. Hammond, op. cit., p. 129.

¹⁶ Da rimarcare il ritardo della trad. it., 1971, e la pessima introduzione di Giorgio Mori. L'opera di Mantoux resta ancor oggi fondamentale, un classico da riproporre al lettore italiano.

¹⁷ J. L. Hammond e B. Hammond, op. cit., p. 213.

¹⁸ *Ibid.*, p. 141.

¹⁹ *Ibid.*, p. 160; P. Mantoux, op. cit., ed. it., p. 476 ss.

²⁰ L. Hammond e B. Hammond, op. cit., p. 143, p. 174, p. 181, p. 192.

²¹ V. D. Bornet, *Labor Politics in a Democratic Republic*, London, Cleaver-Hume Press, 1964, p. 44, p. 68, p. 70, p. 77, p. 150; Melvin I. Urofsky, op. cit., p. 562 ss.

²² V. D. Bornet, op. cit., p. 81; M. I. Urofsky, op. cit., p. 562 ss.

²³ M. I. Urofsky, op. cit., p. 545 ss.

²⁴ *Ibid.*, p. 549 ss.

²⁵ *Ibid.*, p. 565.

²⁶ *Ibid.*, p. 558 ss.

²⁷ Sentenza 198 U. S. 45, del 17.04.1905 (Peckham per la maggioranza, Harlan e

In estrema sintesi: con legge del 1895, lo Stato di New York aveva limitato il numero di ore di lavoro agli operai-fornai a 10 ore al giorno e 60 ore alla settimana²⁸. Lochner, proprietario di un forno, multato per non aver rispettato la legge, ha impugnato la multa, prima nell'ambito dello Stato – e i giudici, nei vari gradi, gli hanno dato sempre torto –, e poi ha impugnato la legge dello Stato di New York davanti alla Corte suprema degli Stati Uniti per pretesa violazione del XIV emendamento della Costituzione. E la Corte gli ha dato ragione, ha dichiarato la legge incostituzionale perché in violazione della «libertà di contratto», protetta, a suo avviso, dal richiamato emendamento²⁹. Holmes ha seccamente dissentito: «il XIV emendamento della Costituzione non fa divenire legge costituzionale degli Stati Uniti le teorie economiche enunciate dal Sig. Herbert Spencer nel suo libro *Social Statics*». In altri termini, la Costituzione degli Stati Uniti, pur dopo l'approvazione del XIV emendamento, non consacra le teorie darwiniste-liberiste di Herbert Spencer. «La Costituzione non incorpora una particolare teoria economica» (*A constitution is non intendet to embody a particular economic theory*). Da notare che Holmes non era un giudice rivoluzionario, era invece «un docile strumento del potere» – così egli si è autodefinito³⁰.

La legge “interferisce” con i contratti: viene in considerazione il *police power*, il potere degli Stati e dei parlamenti statali di occuparsi delle condizioni di benessere o malessere delle popolazioni, di “interferire” nei “contratti”. I contratti prevalgono, ha affermato in sostanza la Corte suprema, suscitando scandalo.

La famosa *dissenting opinion* di Holmes ha oscurato quella Harlan, che ritengo migliore, o almeno di pari importanza. È ovvio, scrive Harlan, che la legge dello Stato di New York è stata emanata per proteggere *the physical well-being* dei panettieri³¹: «forse ha la sua origine nella presa d'atto che nel contratto di lavoro il lavoratore è parte debole del rapporto da proteggere con legge». Concetto fondamentale, *employer and employees* non hanno *equal footing*. Dopo ampia discussione e ampio dibattito nello Stato, i deputati e i senatori dello Stato di New York avevano ritenuto di proteggere il lavoratore parte debole del rapporto di lavoro. Rientrava precisamente nel loro potere di *policy*, scrive Harlan,

Holmes in dissenso).

²⁸ In quel tempo non era inusuale per i fornai lavorare più di cento ore per settimana.

²⁹ Opinione di maggioranza espressa dal giudice Peckham: la legge dello Stato di New York, *necessarily interferes with the right of contract between the employer and employees...*, protetto dal XIV emendamento della Costituzione.

³⁰ *Collected Legal Papers by Oliver Wendell Holmes*, New York, Harcourt, Brace and Company, 1921; L. Menand, *The Metaphysical Club*, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2001.

³¹ Da notare che la legge dello Stato di New York era stata approvata con voto all'unanimità dalle due Camere, dopo un lungo dibattito nello Stato

nel quale la Corte non può entrare³². Se è essa a “interferire”, abusa del suo potere, straripa. *Opinion* a mio giudizio perfetta, più completa rispetto a quella espressa da Holmes. Da notare, però, che anche Holmes, nella sua *opinion*, parla di straripamento di potere da parte della Corte suprema: innegabile e oggi riconosciuto da tutti i commentatori.

In estrema sintesi: a partire dalla fine del XIX sec. la Corte suprema americana è stata “attivista” in favore degli imprenditori, dei banchieri e delle *corporations*.

Teniamo presenti le date: *prima*, 1895, anno in cui lo Stato di New York limita l'orario di lavoro dei panettieri; *seconda*, 1905, sentenza della Corte suprema e dissenso di Holmes e di Harlan. In quegli anni in Europa nasce lo «Stato sociale»³³ e viene espressa la dottrina sociale della Chiesa, l'enciclica *Rerum Novarum*. In definitiva, a fine Ottocento-inizio Novecento negli Stati Uniti si tentano riforme sociali in cultura bismarckiana-europea: ma la Corte suprema resiste, si oppone.

Risposta alla domanda di fondo posta all'inizio: nel rapporto fra capitale e lavoro il giudice italiano è più neutrale rispetto a quello britannico e americano – è più neutrale, e questo oggi ai liberisti non piace.

Il giudice italiano non è stato di classe nell'Ottocento e in epoca giolittiana, perché era un giudice cattolico-liberale di cultura bonapartista³⁴. I liberali italiani hanno cercato di costruire una magistratura liberale, epurando quella borbonica³⁵. A partire dal 1922 i giudici sono stati messi in camicia nera e sono diventati di classe nella misura in cui il governo fascista li costringe a essere classisti³⁶. Dopo il 1948 il giudice italiano è obbligato a seguire la Costituzione, che vuole siano rimossi gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. E oggi è un giudice indipendente e neutrale, che dà fastidio ai liberisti³⁷, che operano per

³² Per un'ampia analisi del fondamentale concetto di *police power* rinvio a M. I. Urofsky, op. cit., p. 544 ss.

³³ Il primo schema di assicurazione obbligatoria contro le malattie appare in Germania nel 1883; nello stesso anno il ministro italiano dell'Agricoltura, Berti, prende un'analoga iniziativa. Il primo schema di assicurazione obbligatoria per l'invalidità appare in Germania nel 1889. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro viene istituita in Italia con legge 17 marzo, 1898, n. 80. In quegli anni nasce e si afferma in Italia il Partito socialista; liberali e socialisti italiani dialogano. In quegli anni anche la Gran Bretagna studia e cerca di imitare la normativa bismarckiana. Cfr. M. Bruce, art. cit., p. 127 ss.; J. Harris, *William Beveridge. A Biography*, Oxford, Clarendon Press, 1977, p. 62 ss.

³⁴ M. D'Addio, *Politica e magistratura*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 84 ss.

³⁵ *Ibid.*, p. 253 ss.

³⁶ A. Aquarone, op. cit., p. 111 ss.

³⁷ L. Pepino, *Giustizia e magistrati nel nuovo millennio*, R. Greco, *La parabola del diritto e della giurisdizione del lavoro*, A. Terzi, *Diritti e giudici alla prova del caso Fiat*, C. Pontorio, *Il Jobs Act e il futuro del diritto del lavoro*, R. Sanlorenzo, *La magistratura nel sistema politico e l'autogoverno*, in *Quale giustizia*, «Il Ponte», nn. 5-6, maggio-giugno 2015.

farlo diventare al massimo possibile di classe, come, in diversa misura, lo sono il giudice britannico e quello americano.

Il problema che il giudice italiano ha oggi davanti a sé è quello di restare indipendente (rispetto al potere politico), autonomo (nei confronti della gerarchia interna), al massimo imparziale fra le parti in causa – e al massimo neutrale.

VINCENZO ACCATTATIS